

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 150

1 agosto 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

**NORME IN MATERIA DI INDENNITÀ DI RESIDENZA
E DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ALLE FARMACIE
RURALI**

Oggetto assembleare n. 3047

Relazione

Relazione Le farmacie svolgono un importante compito di presidio sanitario del territorio fornendo medicinali, ed offrendo un supporto di consulenza da parte di personale competente e qualificato.

Questo compito è tanto più importante nei territori montani e rurali dove la popolazione, prevalentemente anziana, necessita un punto fermo per quanto riguarda la cura. Va da sé che in questi contesti il farmacista è molto di più di un semplice "erogatore di medicinali": egli offre consulenze, dà consigli, fornisce servizi personalizzati, talvolta anche a domicilio, compie eventuali interventi di primo soccorso.

Risulta pertanto opportuno rafforzare e valorizzare la funzione di controllo svolta dai farmacisti sulla vendita dei preparati medicali, che risulta incompatibile con l'eventuale attività svolta dal farmacista in veste di "dipendente di un punto vendita commerciale"; dove l'interesse economico della struttura risulta incompatibile con la "professione di pubblica utilità", che deve caratterizzare l'operato del farmacista.

A questa importanza sociale, cui si uniscono grandi responsabilità e flessibilità, anche in termini di orari di servizio, non corrisponde, però, un adeguato ritorno economico, anzi spesso le farmacie cosiddette rurali hanno fatturati che consentono a mala pena di non perderci. A parziale compensazione la Legge n. 221 del 1968 le farmacie rurali, cioè quelle farmacie ubicate in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, hanno diritto a ricevere un'indennità di residenza dallo Stato per un massimo di circa 500,00 euro (nel caso di popolazione inferiore ai 1.000 abitanti). La legge stabilisce altresì che le Regioni abbiano la facoltà di conferire un contributo aggiuntivo.

La Regione Marche, con la Legge Regionale n. 23 del 1988 ha disposto un'indennità annua pari a 1.800 euro in Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, 1.500 euro tra 1.001 e 2.000 abitanti e 1.200 euro tra 2.001 e 3.000 abitanti. Inoltre è previsto un contributo aggiuntivo a favore di titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie ubicate in località con popolazione fino a 3.000 abitanti, diversificato in relazione al fatturato dichiarato nell'anno precedente, pari a 13.000,00 euro annui se il volume d'affari non supera i 150.000,00 euro, oppure per l'importo di 13.000,00 euro annui diminuito di 100,00 euro per ogni 1.000,00 euro eccedenti il fatturato di 150.000 euro

fino ad un massimo di 270.000,00 euro.

Anche la Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 12 del 1986, ha previsto che ai titolari e direttori responsabili sia concesso un contributo annuo pari a 1.446,08 euro in Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, 826,33 euro tra 1.001 e 2.000 abitanti e 516,46 euro tra 2.001 e 3.000 abitanti. La suddetta indennità è, per 41,32 euro a carico del Comune e, per la restante parte, sul bilancio dell'ASL di riferimento.

La Legge Regionale n. 19 del 1982 dell'Emilia-Romagna, invece, prevede di erogare contributi aggiuntivi all'indennità di residenza per le farmacie rurali dislocate in località fino a 3.000 abitanti, pari a un 10% del valore risultante tra la differenza della somma di 38.734,27 euro e il fatturato che deve essere minore di tale importo di 38.734,27: in base a questa norma, nessuna farmacia rurale in Emilia-Romagna ha mai percepito un contributo aggiuntivo all'indennità di residenza, in quanto l'imposizione di non superare la soglia di un fatturato pari a 38.734,27 euro per poter accedere al contributo è veramente troppo bassa, restrittiva e completamente superata rispetto ai valori di mercato attuali.

Il presente Progetto di Legge mira ad introdurre, anche nella nostra Regione, un sistema di rimborsi standard simile a quello in vigore nelle Marche e in Lombardia, basato, però, non sul numero di abitanti ma sulle fasce di reddito in modo che vengano davvero sostenute le farmacie dei territori marginali che, a causa della scarsa utenza, hanno fatturati più bassi. L'erogazione del contributo spetterà direttamente all'ASL di riferimento.

Esso recepisce altresì l'importante opportunità offerta dai Decreti del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010 che consente di erogare, presso le farmacie, servizi infermieristici e fisioterapici, quali l'effettuazione di medicazioni e di iniezioni, la

predisposizione di cure riabilitative e l'esecuzione di terapie motorie, psico-motorie e cognitive. Queste attività alternative, la cui regolamentazione spetta alle Regioni, praticate da professionisti riconosciuti, risultano essere tanto più utili in contesti laddove i servizi sanitari risultano essere lontani o difficili da raggiungere, specie dalla popolazione anziana.

La struttura dell'articolato:

L'Art. 1 riguarda le finalità della legge, ossia di valorizzare e sostenere le farmacie rurali.

L'Art. 2 istituisce, a partire dal gennaio 2012, la creazione di un'indennità di residenza proporzionale al reddito suddivisa in quattro fasce e corrispondente a 6000, 5000, 2000 e 1000 euro.

L'Art. 3 istituisce il contributo a titolari, responsabili e gestori in base al volume d'affari, con un'agevolazione a chi ha meno di 35 anni.

L'Art. 4 concede alla Giunta Regionale di variare gli importi rispetto a quelli previsti dagli artt. 2 e 3, in accordo con il valore ISTAT.

L'Art. 5 riguarda le modalità per la presentazione delle domande di indennità e contributo e le modalità di erogazione da parte delle ASL.

L'Art. 6 ha per oggetto i dispensari farmaceutici.

L'Art. 7 riguarda le nuove opportunità consentite dal Decreto Ministero della Salute del 16 dicembre 2010, definendo anche i criteri di applicazione.

L'Art. 8 ha per oggetto le norme finanziarie.

L'Art. 9 contiene le norme transitorie, finali e le abrogazioni di parti di leggi attualmente in vigore.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità e oggetto*

1. La Regione riconosce l'importanza sociale delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 1 della L. 8 marzo 1968 n. 221, quale presidio sanitario in zone scarsamente popolate e caratterizzate dalla non agevole fruizione dei servizi offerti dal SSR.
2. Per sostenerne le attività la Regione riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2013:
 - a) Un'indennità di residenza, come previsto dall'art. 2 della citata L. 221/68, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 2.
 - b) Un contributo a titolari, responsabili e gestori in base al volume d'affari, secondo quanto previsto dal successivo art. 3.
3. La Regione, nell'ottica di favorire nuove possibilità di introito, agevola l'introduzione delle opportunità offerte dal Decreto Ministero della Salute del 16 dicembre 2010.

Art. 2*Indennità di residenza*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'indennità annuale di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.000.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:
 - a) Euro 6.000, fino ad un fatturato annuo di 300.000 euro;
 - b) Euro 5.000, con un fatturato annuo compreso tra 300.000 ed 500.000 euro;
 - c) Euro 2.000, con un fatturato annuo compreso tra 500.000 e 800.000 euro;
 - d) Euro 1.000, con un fatturato annuo compreso tra 800.000 ed 1.000.000 di euro.
2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.
3. Su richiesta del titolare, direttore responsabile o gestore provvisorio, previo parere favorevole dell'ASL, l'indennità può essere totalmente o parzialmente utilizzata per il pagamento di affitto dei locali o utenze.

Art. 3*Contributo aggiuntivo*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 1 spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'IVA nella misura seguente:
 - a) Euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 300.000;
 - b) L'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 65 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 300.000, se il volume d'affari è compreso tra euro 300.000 e euro 500.000.
2. Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare comunque il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle aziende sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento,

le somme indebitamente percepite.

3. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori aventi meno di quarant'anni verrà erogato un contributo standard corrispondente a quello previsto dal c. 1 a) sino al compimento del quarantesimo anno d'età.

Art. 4*Variazione degli importi*

1. In sede di approvazione del Bilancio di Previsione la Regione può, con proprio atto, variare in aumento i valori relativi all'Indennità di Residenza ed al Contributo Aggiuntivo. La variazione non può essere superiore all'indice ISTAT successiva all'ultima variazione.

Art. 5*Modalità di presentazione delle domande e di erogazione*

1. I titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'ASL competente per territorio corredata da:
 - a) Un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono regolarmente aperti al pubblico;
 - b) Copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA, con attestazione della conformità all'originale rilasciata dall'ufficio provinciale IVA competente.
2. Le indennità e i contributi previsti dalla presente legge sono erogati dalle ASL nel cui territorio sono ubicate le farmacie rurali ed i dispensari farmaceutici interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 6*Dispensari farmaceutici*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, al Comune o al gestore della farmacia con un fatturato complessivo fino a euro 1.000.000 cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico istituito a norma dell'art. 1 della L. 221/68, spetta un'indennità di gestione nella misura fissa di euro 500.
2. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento se i locali sono messi a disposizione dal Comune.

Art. 7*Dispositivi per "Test autodiagnostici" ed erogazioni di specifiche prestazioni professionali*

1. La Regione autorizza lo svolgimento all'interno delle Farmacie Rurali l'espletamento di particolari prestazioni professionali e l'applicazione di dispositivi per "Test autodiagnostici" così come previsti dai Decreti del Ministero della Salute del 16 dicembre 2010 "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali" e "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".
2. Ai fini dell'erogazione di prestazioni da parte di infermieri e fisioterapisti, così come previsto dal Decreto "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali", la

Farmacia è tenuta al rispetto dei requisiti minimi citati dall'art. 5 del citato Decreto e a destinare all'uso un locale o parte di esso in modo che sia garantita la privacy dell'utente;

3. Per quanto attiene le prestazioni analitiche di prima e seconda istanza di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009" vale quanto riportato all'art. 4 del Decreto stesso.

4. Per quanto riguarda i locali in cui esercitare dette prestazioni, possono essere spazi autonomi, anche utilizzati come retrobottega/magazzino, purchè rispettanti i criteri igienico-sanitari, ovvero porzioni della Farmacia, purchè sia garantito il diritto alla privacy.

5. Le funzioni di controllo e di vigilanza relativamente alle

disposizioni di cui al presente articolo ed ai citati Decreti sono in capo alle ASL.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale inserite in apposito capitolo del Bilancio Regionale.

Art. 9

Norme finali e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla L. 221/68.

2. L'art. 39 della L.R. n. 19/86 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica" è abrogato.